SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1º agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Università del Molise

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero dell'economia e delle finanze

05A07786

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 2005, n. **153.**

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'adesione

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa.

Art. 3.

Registro nazionale di immatricolazione

1. È istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

2. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e la custodia del Registro di cui al comma 1, nonché le annotazioni, che discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1.

3. Sul Registro di cui al comma 1 è annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico:

a) da persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o dalle stesse commissionato;

b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalità.

4. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa:

a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera *a)*, della Convenzione;

b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione;

c) la data, il territorio o il luogo di lancio;

d) la funzione generale e i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo.

5. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione.

6. L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero delle attività produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

CONVENTION SUR L'IMMATRICULATION DES OBJETS LANCES DANS L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE

NATIONS UNIES

1975

CONVENTION SUR L'IMMATRICULATION DES OBJETS LANCES DANS L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE

Les Etats parties à la présente Convention,

Reconnaissant qu'il est de l'intérêt commun de l'humanité tout entière de favoriser l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

Rappelant que le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, en date du 27 janvier 1967, affirme que les Etats ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l'espace extra-atmosphérique et mentionne l'Etat sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l'espace extra-atmosphérique,

Rappelant également que l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, en date du 22 avril 1968, prévoit que l'autorité de lancement doit fournir, sur demande, des données d'identification avant qu'un objet qu'elle a lancé dans l'espace extra-atmosphérique et qui est trouvé au-delà de ses limites territoriales ne lui soit restitué,

Rappelant en outre que la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, en date du 29 mars 1972, établit des règles et des procédures internationales relatives à la responsabilité qu'assument les Etats de lancement pour les dommages causés par leurs objets spatiaux,

Désireux, compte tenu du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, de prévoir l'immatriculation nationale par les Etats de lancement des objets spatiaux lancés dans l'espace extra-atmosphérique,

Désireux en outre d'établir un registre central des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, où l'inscription soit obligatoire et qui soit tenu par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,

Désireux également de fournir aux Etats parties des moyens et des procédures supplémentaires pour aider à identifier des objets spatiaux,

Estimant qu'un système obligatoire d'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique faciliterait, en particulier, l'identification desdits objets et contribuerait à l'application et au développement du droit international régissant l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la présente Convention :

a) L'expression "Etat de lancement" désigne :

i) Un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d'un objet spatial;

ii) Un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet spatial;

b) L'expression "objet spatial" désigne également les éléments constitutifs d'un objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier;

c) L'expression "Etat d'immatriculation" désigne un Etat de lancement sur le registre duquel un objet spatial est inscrit conformément à l'article II.

Article II

1. Lorsqu'un objet spatial est lancé sur une orbite terrestre ou au-delà, l'Etat de lancement l'immatricule au moyen d'une inscription sur un registre approprié dont il assure la tenue. L'Etat de lancement informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la création dudit registre.

2. Lorsque, pour un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà, il existe deux ou plusieurs Etats de lancement, ceux-ci déterminent conjointement lequel d'entre eux doit immatriculer ledit objet conformément au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des dispositions de l'article VIII du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et sans préjudice des accords appropriés qui ont été ou qui seront conclus entre les Etats de lancement au sujet de la juridiction et du contrôle sur l'objet spatial et sur tout personnel de ce dernier.

3. La teneur de chaque registre et les conditions dans lesquelles il est tenu sont déterminées par l'Etat d'immatriculation intéressé.

Article III

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assure la tenue d'un registre dans lequel sont consignés les renseignements fournis conformément à l'article IV.

2. L'accès à tous les renseignements figurant sur ce registre est entièrement libre.

Article IV

1. Chaque Etat d'immatriculation fournit au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dès que cela est réalisable, les renseignements ci-après concernant chaque objet spatial inscrit sur son registre :

a) Nom de l'Etat ou des Etats de lancement;

b) Indicatif approprié ou numéro d'immatriculation de l'objet spatial;

c) Date et territoire ou lieu de lancement;

d) Principaux paramètres de l'orbite, y compris :

i) La période nodale,

ii) L'inclinaison,

iii) L'apogée,

iv) Le périgée;

e) Fonction générale de l'objet spatial.

2. Chaque Etat d'immatriculation peut de temps à autre communiquer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies des renseignements supplémentaires concernant un objet spatial inscrit sur son registre.

3. Chaque Etat d'immatriculation informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dans toute la mesure possible et dès que cela est réalisable, des objets spatiaux au sujet desquels il a antérieurement communiqué des renseignements et qui ont été mais qui ne sont plus sur une orbite terrestre.

Article V

Chaque fois qu'un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà est marqué au moyen de l'indicatif ou du numéro d'immatriculation mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article IV, ou des deux, l'Etat d'immatriculation notifie ce fait au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lorsqu'il lui communique les renseignements concernant l'objet spatial conformément à l'article IV. Dans ce cas, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies inscrit cette notification dans le registre.

Article VI

Dans le cas où l'application des dispositions de la présente Convention n'aura pas permis à un Etat partie d'identifier un objet spatial qui a causé un dommage audit Etat partie ou à une personne physique ou morale relevant de sa juridiction, ou qui risque d'être dangereux ou nocif, les autres Etats parties, y compris en particulier les Etats qui disposent d'installations pour l'observation et la poursuite des objets spatiaux, devront répondre dans toute la mesure possible à

toute demande d'assistance en vue d'identifier un tel objet, à laquelle il pourra être accédé dans des conditions équitables et raisonnables et qui leur sera présentée par ledit Etat partie ou par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en son nom. L'Etat partie présentant une telle demande communiquera, dans toute la mesure possible, des renseignements sur la date, la nature et les circonstances des événements ayant donné lieu à la demande. Les modalités de cette assistance feront l'objet d'un accord entre les parties intéressées.

Article VII

1. Dans la présente Convention, à l'exception des articles VIII à XII inclus, les références aux Etats s'appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente Convention et si la majorité des Etats membres de l'organisation sont des Etats parties à la présente Convention et au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes.

2. Les Etats membres d'une telle organisation qui sont des Etats parties à la présente Convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l'organisation fasse une déclaration en conformité du paragraphe 1 du présent article.

Article VIII

1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Tout Etat qui n'aura pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. La présente Convention entrera en vigueur entre les Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification de la présente Convention ou d'adhésion à la présente Convention, de la date d'entrée en vigueur de la Convention, ainsi que de toute autre communication.

Article IX

Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Les amendements prendront effet à l'égard de chaque Etat partie à la Convention acceptant les amendements dès qu'ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties à la Convention et, par la suite, pour chacun des autres Etats parties à la Convention, à la date de son acceptation desdits amendements.

Article X

Dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la question de l'examen de la Convention sera inscrite à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, à l'effet d'examiner, à la lumière de l'application de la Convention pendant la période écoulée, si elle appelle une révision. Toutefois, cinq ans au moins après la date d'entrée en vigueur de la

présente Convention, une conférence des Etats parties à la présente Convention sera convoquée, à la demande d'un tiers desdits Etats et avec l'assentiment de la majorité d'entre eux, afin de réexaminer la présente Convention. Ce réexamen tiendra compte en particulier de tous progrès techniques pertinents, y compris ceux ayant trait à l'identification des objets spatiaux.

Article XI

Tout Etat partie à la présente Convention peut, un an après l'entrée en vigueur de la Convention, communiquer son intention de cesser d'y être partie par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.

Article XII

La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en enverra des copies dûment certifiées à tous les Etats qui auront signé la Convention ou y auront adhéré.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à New York, le quatorze janvier mil neuf cent soixante-quinze.

(Traduzione non ufficiale)

CONVENZIONE SULL'IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI LANCIATI NELLO SPAZIO EXTRA -ATMOSFERICO

NAZIONI UNITE

1975

CONVENZIONE SULL'IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI LANCIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO

Gli Stati parti alla presente Convenzione,

Riconoscendo che è d'interesse comune dell'intera umanità di favorire l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici,

Ricordando che il Trattato sui principi che gestiscono le attività degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compreso la luna ed altri corpi celesti, del 27 gennaio 1967, afferma che gli Stati hanno la responsabilità internazionale delle attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, e menziona lo Stato nel cui registro è iscritto un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico;

Ricordando altresì che l'Accordo sul salvataggio degli astronauti, sul rientro degli astronauti e sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, del 22 aprile 1968, prevede che l'Autorità di lancio deve fornire su richiesta dei dati d'identificazione prima le sia restituito un oggetto da essa lanciato nello spazio extra-atmosferico, e che è stato rinvenuto al di là dei suoi limiti territoriali;

Ricordando inoltre che la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, del 29 marzo 1972, stabilisce regole e procedure internazionali relative alla responsabilità che si assumono gli

Stati di lancio per i danni causati dai loro oggetti spaziali,

Desiderosi, in considerazione del Trattato sui principi che gestiscono le attività degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresa la luna ed altri corpi celesti, di prevedere immatricolazione nazionale, da parte degli Stati di lancio, degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico,

Desiderosi inoltre di istituire un registro centrale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, in cui l'iscrizione sia obbligatoria e che sia tenuto dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Desiderosi inoltre di fornire agli Stati parte mezzi e procedure supplementari per aiutarli ad identificare gli oggetti spaziali,

Ritenendo che un sistema obbligatorio d'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico faciliterebbe in modo particolare l'identificazione di tali oggetti, contribuendo all'applicazione ed allo sviluppo del diritto internazionale che regolamenta l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo

Ai fini della presente Convenzione:

a) L'espressione "Stato di lancio" significa:

i)Uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale;

ii)Uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale;

b) L'espressione "oggetto spaziale" designa inoltre gli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il lanciatore e gli elementi di quest' ultimo;

c) L'espressione "Stato d'immatricolazione" indica uno Stato di lancio sul cui registro è iscritto un oggetto spaziale secondo l'articolo II.

Articolo II

1. Quando un oggetto spaziale è lanciato su un'orbita terrestre o al di là, lo Stato di lancio lo immatricola per mezzo di un'iscrizione in un registro appropriato di cui assicurerà la tenuta. Lo Stato di lancio informa il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'istituzione di detto registro.
2. Qualora esistano, per un oggetto spaziale lanciato in un'orbita terrestre o al di là, due o più Stati di lancio, questi ultimi determinano di comune accordo quale tra di loro deve immatricolare questo oggetto, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo ed in considerazione delle norme dell'articolo VIII del Trattato sui principi che gestiscono le attività degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresa la una e gli altri, corpi celesti, e fatto salvo ogni accordo appropriato che è stato o che sarà stipulato fra gli Stati di lancio riguardo alla giurisdizione ed al controllo sull'oggetto spaziale e su qualsiasi personale di quest'ultimo.
3. Il tenore di ciascun registro e le condizioni in cui è tenuto, sono determinate dallo Stato d'immatricolazione interessato.

Articolo III

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite provvede, a mantenere un registro nel quale sono riportate le informazioni fornite secondo l'articolo IV.

2. L'accesso a tutte le informazioni che figurano in questo registro è completamente libero.

Articolo IV

1. Ciascuno Stato d'immatricolazione fornisce al Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, non appena realizzabile, le seguenti informazioni relative a ciascun oggetto spaziale iscritto nel suo registro:

   a) Nome dello Stato o degli Stati di lancio;

   b) Indicativo appropriato o numero d'immatricolazione dell'oggetto spaziale;

   c) Data e territorio o luogo di lancio;

   d) Principali parametri dell'orbita, ivi compreso:

      i) il periodo nodale,

      ii) l'inclinazione,

      iii) l'apogeo,

      iv) il perigeo,

   e) Funzione generale dell'oggetto spaziale.

2. Ciascuno Stato d'immatricolazione può periodicamente comunicare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, informazioni supplementari relative ad un oggetto spaziale iscritto nel suo registro.

3. Ciascuno Stato d'immatricolazione informa il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per quanto possibile e non appena ciò sia realizzabile, circa gli oggetti spaziali per i quali ha precedentemente comunicato informazioni e che sono stati, ma non lo sono più, su un'orbita terrestre.

Articolo V

Ogni qualvolta un oggetto spaziale lanciato su un'orbita terrestre o al di là, viene contrassegnato con l'indicativo o numero d'immatricolazione di cui nel capoverso b) del paragrafo 1

dell'articolo IV, o con entrambi, lo Stato d'immatricolazione nel comunicare le informazioni relative all'oggetto spaziale secondo l'articolo IV, notifica questo fatto al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tal caso, il Segretario Generale dell'Organìzzazione delle Nazioni Unite iscrive la notifica nel registro.

Articolo VI

Qualora l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non abbia consentito ad uno Stato parte di individuare un oggetto spaziale che gli ha arrecato un danno, o che ha causato danni ad una persona fisica o giuridica sottoposta alla sua giurisdizione, o che rischia di essere pericoloso o nocivo, gli altri Stati parte, ivi compreso in modo particolare gli Stati che dispongono d'impianti per l'osservazione e l'inseguimento degli oggetti spaziali, dovranno rispondere nella misura più ampia possibile ad ogni richiesta di assistenza volta all'individuazione di tale oggetto, richiesta che dovrà essere soddisfatta a condizioni eque e ragionevoli e che sarà loro presentata da detto Stato Parte o dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a suo nome. Lo Stato parte che presenta tale richiesta comunica per quanto possibile informazioni circa la data, la natura e le circostanze degli avvenimenti che hanno dato luogo alla richiesta. Le modalità di quest'assistenza saranno oggetto di un accordo fra le Parti interessate.

Articolo VII

1. Nella presente Convenzione, ad eccezione degli articoli da VIII a XII compreso, i riferimenti agli Stati si applicano ad ogni organizzazione internazionale intergovernativa che esercita

attività spaziali, nella misura in cui tale organizzazione dichiara di accettare i diritti e gli obblighi previsti nella presente Convenzione, e se la maggioranza degli Stati membri dell'organizzazione consiste di Stati parte alla presente Convenzione ed al Trattato sui principi che gestiscono le attività degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresa la luna e gli altri corpi celesti.

2 .Gli Stati membri di tale organizzazione che sono Stati parte alla presente Convenzione adottano tutte le disposizioni richieste affinché l'organizzazione effettui una dichiarazione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo VIII

I. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in qualsiasi momento.

2.La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore fra gli Stati che avranno depositato i loro strumenti di ratifica alla data di deposito del quinto strumento di ratifica presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore alla data di deposito dei loro strumenti di ratifica o dì adesione

5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o che vi avranno aderito, circa la data di ciascuna firma, la data di deposito di ciascuno strumento di ratifica della presente Convenzione o di adesione alla presente Convenzione e la data di entrata in vigore della Convenzione, nonché ogni altra comunicazione.

Articolo IX

Ogni Stato parte alla presente Convenzione può sottoporre proposte di emendamenti alla Convenzione. Gli emendamenti entreranno in vigore nei confronti di ciascuno Stato parte alla Convenzione che accetta gli emendamenti, non appena essi saranno stati accettati dalla maggioranza degli Stati parti alla Convenzione ed in seguito, per ciascuno degli altri Stati parte alla Convenzione, alla data di accettazione di tali emendamenti.

Articolo X

Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la questione dell'esame della Convenzione sarà iscritta all'ordine del giorno provvisorio dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al fine di esaminare, alla luce dell'applicazione della Convenzione durante il periodo trascorso, se necessiti di una revisione. In ogni caso e come minimo cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, sarà convocata una conferenza degli Stati parti alla presente Convenzione su richiesta di un terzo di detti Stati e con il consenso della maggioranza, al fine di riesaminare la presente Convenzione. Il riesame terrà conto in modo particolare di tutti i progressi tecnici pertinenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione degli oggetti spaziali.

Articolo XI

Ogni Stato parte alla presente Convenzione può, un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione, comunicare il suo intento di cessare di essere Parte alla stessa, mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale notifica avrà effetto un anno dopo la data in cui sarà stata ricevuta.

Articolo XII

La presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne invierà copie debitamente certificate a tutti gli Stati che avranno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente abilitati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a New York, il quattordici gennaio millenovecentosettantacinque.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5106):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 1° luglio 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 15 settembre 2004 e il 26 maggio 2005.

Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3468):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 giugno 2005.

Relazione scritta presentata il 1° luglio 2005 (atto n. 3468-A relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 2005.

05G0174

LEGGE 27 luglio 2005, n. **154.**

Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Carriera dirigenziale penitenziaria

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico di tale carriera nella quale ricomprendere il personale direttivo e dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente agli ex profili professionali di direttore penitenziario, di direttore di ospedale psichiatrico giudiziario e di direttore di servizio sociale, ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso, nonché il personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima Amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale è preposto (direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario) e la loro convergenza in un unico livello dirigenziale apicale;

b) previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;

c) individuazione della pianta organica dirigenziale penitenziaria in relazione alle unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alle qualifiche indicate nell'alinea del presente comma, destinando allo scopo anche le risorse di organico previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e le risorse finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, da attivare con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato alla determinazione di un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate e alla disciplina di quanto attiene l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi, le aspettative e i permessi sindacali;

e) individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di formazione seguiti;

f) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria;

g) previsione dell'applicabilità al personale della carriera dirigenziale penitenziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e alla legge 29 marzo 2001, n. 86, per favorirne la mobilità;

h) previsione della copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile e patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato in tutte le controversie insorte per motivi di servizio con estranei all'amministrazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti sono adottati anche in assenza del parere.

Art. 2.

Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria

1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.

2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«1-*ter*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento».

Art. 3.

Esecuzione penale esterna

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo III del titolo II è sostituita dalla seguente: «ESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA»;

b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

«Art. 72 *(Uffici locali di esecuzione penale esterna).* — 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Gli uffici:

a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;

b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;

c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;

d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;

e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento».

2. I riferimenti ai centri di servizio sociale per adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici locali di esecuzione penale esterna.

3. Le risorse e il personale previsti per i centri di servizio sociale per adulti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati agli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui al comma 1.

4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonché gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il personale non inquadrato nella posizione economica C3 delle medesime figure professionali indicate al comma 1 del presente articolo consegue l'inquadramento nella posizione economica superiore, in relazione alle vacanze determinate nel ruolo, secondo la posizione nello stesso occupata.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale nominato dirigente ai sensi del comma 1 del presente articolo e del personale già appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico.

4. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *l)* sono abrogate.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, valutati in euro 4.021.784 annui per le differenze stipendiali connesse ai passaggi di qualifica e determinati nel limite massimo di euro 1.240.505 annui per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.262.289 annui a decorrere dall'anno 2005.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 70.711 annui a decorrere dall'anno 2005.

3. All'onere complessivo di cui commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle differenze stipendiali per passaggi di qualifica, valutate in euro 4.021.784, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi

della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1184):

Presentato dal sen. MEDURI e altri il 26 febbraio 2002.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente il 26 marzo 2002, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia) in sede referente il 27 giugno 2002, il 2 e 9 luglio 2002, il 23 ottobre 2002, il 3, 16 e 21 luglio 2003.

Esaminato in aula il 1º e 20 aprile 2004, il 19 e 26 maggio 2004, il 16, 29 e 30 giugno 2004, il 7 luglio 2004 ed approvato il 14 luglio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5141):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 19 luglio 2004, con pareri delle commissioni II, V, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 29 e 30 settembre 2004, il 3, 4 e 9 novembre 2004, il 17 dicembre 2004, il 27 gennaio 2005, il 2 e 9 febbraio 2005, il 9 marzo 2005.

Esaminato in aula il 17 marzo 2005 ed approvato, con modifiche, il 3 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 1184-B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente il 5 maggio 2005, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia) in sede referente il 10, 17 e 24 maggio 2005.

Esaminato in aula il 16 e 21 giugno 2005 ed approvato il 13 luglio 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266).

«Art. 3 *(Integrazione degli organici del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile).* — 1. Le dotazioni organiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono adeguate e modificate come di seguito indicato.

2. Per la copertura degli uffici di cui all'art. 1, comma 2, e per l'adeguamento delle articolazioni dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura di due uffici di livello dirigenziale generale presso l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale è aumentato di sedici unità, all'interno dei quali possono essere individuati uno o più vice capo del Dipartimento.

3. Per la copertura e per la riorganizzazione degli uffici di cui all'art. 2, comma 1, oltre che per il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è aumentato di centosettantanove unità. Per la riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture centrali e periferiche dell'ufficio centrale della giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali non generali è aumentato di quattro unità.

4. Le dotazioni organiche del personale inquadrato nelle sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di seguito indicato, con contestuale riduzione di complessive quattrocentocinquantatre unità della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1999:

per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria:

Area funzionale C: + 1.140 unità;

per l'ufficio centrale per la giustizia minorile:

Area funzionale B: + 62 unità.

5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche dei singoli profili professionali, contestualmente individuando le quattrocentocinquantatre unità da ridurre a norma del comma 4.

6. Con successivi decreti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile le dotazioni organiche, così come rideterminate ai sensi dei commi da 1 a 5 verranno ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio nazionale.

7. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 4 restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche.».

— Si riporta il testo dell'art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001):

«9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d)*:

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 mag-

gio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.):

«Art. 17 *(Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).* — 1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.».

— La legge 29 marzo 2001, n. 86, reca: (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.)

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 1-*bis* dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.):

«1-*bis*. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni.».

Nota all'art. 3:

— La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà».

«Art. 72 *Uffici di esecuzione penale esterna.* — 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Gli uffici:

a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;

b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;

c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;

d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;

e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento».

«2. I riferimenti ai centri di servizio sociale per adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici locali di esecuzione penale esterna.

3. Le risorse e il personale previsti per i centri di servizio sociale per adulti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati agli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui al comma 1.

4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 4 *(Copertura delle sedi di livello dirigenziale - Assunzione di dirigenti).* — 1. Al fine di realizzare il riconoscimento del maggior livello degli uffici di cui agli articoli 1 e 2, in considerazione dell'esigenza di garantire il buon andamento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, il perseguimento delle peculiari finalità ed il rispetto dei principi dettati dall'art. 27 della Costituzione, avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica esperienza professionale maturata nel settore anche per aver di fatto già esercitato mansioni riconosciute di superiore livello, si procede mediante adeguate procedure selettive e con le modalità di seguito indicate.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all'art. 3, comma 2, sono conferiti ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Con riguardo alle prioritarie finalità ed alle esigenze funzionali di cui al comma 1, si tiene conto della professionalità maturata nello specifico settore, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del citato art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Relativamente agli aumenti degli organici di cui all'art. 3, tenuto conto della specificità tecnica del ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei centri per i servizi sociali e delle altre strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile anche con riguardo ai principi generali dettati dagli articoli 11, comma 4, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in sede di prima applicazione del presente decreto la nomina a dirigente è attribuita, per l'amministrazione penitenziaria:

a) abrogata;

b) abrogata;

c) per quattro posti previsti in aumento, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per due posti del profilo di direttore coordinatore di area pedagogica e per due posti del profilo di direttore amministrativo contabile, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale *C).*

Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere *a), b)* e *c),* la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Nell'ambito dei criteri valutativi sarà tra l'altro considerato l'aver svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all'art. 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;

d) abrogata;

e) abrogata;

Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere *d)* ed *e)*, la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

f) per cinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nell'area funzionale *C* che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia comunque maturato nell'amministrazione

della giustizia, per almeno cinque anni, una specifica esperienza nel settore delle relazioni esterne e almeno quindici anni di anzianità nell'area. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Al concorso è ammesso anche il personale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile già in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356;

g) per un posto, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale tecnico dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nei profili professionali di ingegnere, ingegnere direttore ed ingegnere direttore coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale *C);*

h) per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di educatore coordinatore, direttore di area pedagogica e direttore coordinatore di area pedagogica, munito di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale *C);*

i) per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria del settore amministrativo-contabile, profili collaboratore amministrativo-contabile, funzionario amministrativo-contabile e direttore amministrativo-contabile, muniti di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale *C).*

Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere *g), h),* ed *i)* la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia;

l) abrogata.

4. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al comma 3, per la copertura delle vacanze sui posti che si determinano, eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura prevista dall'art. 28, comma 2, valorizzata in ogni caso prioritariamente, nella fase selettiva, per quanto concerne la lettera *a)* della medesima disposizione normativa, l'esperienza professionale maturata nello specifico settore.

5. Per l'Ufficio centrale per la giustizia minorile la nomina a dirigente è attribuita, in sede di prima applicazione del presente decreto, con le modalità di seguito indicate:

a) per il quaranta per cento dei posti mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale inquadrato nell'area funzionale *C* posizione economica *C*3, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Nell'ambito dei criteri valutativi sarà soprattutto considerato l'aver svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all'art. 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;

b) per il cinquanta per cento dei posti mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, inquadrato nell'area funzionale *C*, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area. Le modalità di espletamento del concorso la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

c) per i restanti posti, mediante concorso per esami, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

6. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al comma 5, per le vacanze dei posti che si determineranno eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura di cui al comma 4.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003).

«7. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all'espletamento delle attività stesse.».

— Si riporta il testo dell'art. 11-*ter,* comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio).

«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

— Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma, numero 2) della citata legge n. 468 del 1978:

«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) *omissis;*

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».

05G0180

LEGGE 31 luglio 2005, n. **155.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PISANU, *Ministro dell'interno*
CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 2005, N. 144

All'articolo 1, comma 1, lettera a), *il capoverso 1*-bis *è sostituito dal seguente:*

«*1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» *le parole:* «e successive modificazioni,» *sono soppresse e le parole da:* «il questore» *fino a:* «sicurezza» *sono sostituite dalle seguenti:* «il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal procuratore della Repubblica»;

al comma 5, dopo le parole: «attentati stessi» *sono inserite le seguenti:* «ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo» *e dopo le parole:* «può essere concessa» *sono inserite le seguenti:* «con le stesse modalità di cui al comma 1».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «13, comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «13, comma 1» *e le parole:* «il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno,» *sono sostituite dalle seguenti:* «il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto può disporre»;

al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente decreto»;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del provvedimento»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642»;

al comma 7, la parola: «soppresso» *è sostituita dalla seguente:* «abrogato».

All'articolo 4:

al comma 1, la parola: «disposizioni» *è sostituita dalla seguente:* «norme» *e la parola:* «approvate» *dalle seguenti*: «di cui al»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «degli accessi e dei servizi» *sono sostituite dalle seguenti:* «degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi»;

al comma 2, le parole: «"dell'attivazione del servizio"» *sono sostituite dalle seguenti:* «"al momento dell'attivazione del servizio"»;

al comma 3, la lettera f) *è sostituita dalla seguente:*

«*f)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati"»;

al comma 4, dopo le parole: «Ministri interessati,» *sono inserite le seguenti:* «sentito il Garante per la protezione dei dati personali,» *e le parole:* «di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)*,» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del presente articolo».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale»;

al comma 2, la parola: «trenta» *è sostituita dalla seguente:* «sessanta»;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia»;

al comma 5, le parole: «di cui al comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 4».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis (Sicurezza telematica). — 1.* Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al»;

al comma 4, dopo le parole: «nulla osta» *sono inserite le seguenti:* «disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo,»;

al comma 5, capoverso «ART. 2-*bis*», *dopo le parole:* «fornisce istruzioni» *sono inserite le seguenti:* «in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica».

All'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, può altresì disporre che l'attività di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui l'attività stessa è svolta in via prevalente o ha origine o destinazione».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«ART. 9-*bis (Prevenzione antiterroristica negli aeroporti). — 1.* Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuità territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse».

All'articolo 10:

al comma 1, capoverso 2-bis, *le parole:* «il prelievo di materiale biologico dal cavo orale» *sono sostituite dalle seguenti:* «il prelievo di capelli o saliva»;

al comma 2, dopo le parole: «o di un interprete» *sono aggiunte le seguenti:* «, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente»;

*al comma 4, nella rubrica dell'articolo 497-*bis *ivi richiamato, le parole:* «Uso, detenzione» *sono sostituite dalla seguente:* «Possesso»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«*4-bis.* Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro".

4-*ter.* Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 349".

4-*quater.* Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191».

All'articolo 15:

al comma 1:

al capoverso «270-*quater*», *le parole:* «270-*quater*» *sono sostituite dalle seguenti:* «ART. 270-*quater*» *e le parole:* «atti di violenza con finalità di terrorismo» *sono sostituite dalle seguenti:* «atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo»;

al capoverso «270-*quinquies*», *le parole:* «270-*quinquies*» *sono sostituite dalle seguenti:* «ART. 270-*quinquies*» *e le parole:* «atti di violenza con finalità di terrorismo» *sono sostituite dalle seguenti:* «atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo»;

*dopo il capoverso 270-*quinquies *è aggiunto il seguente:*

«ART. 270-*sexies (Condotte con finalità di terrorismo). — 1.* Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o

distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà"».

L'articolo 16 è soppresso.

All'articolo 17:

al comma 4, lettera b), *capoverso 4, l'ultimo periodo è soppresso;*

al comma 5, alinea, le parole: «del regio decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio»;

al comma 6, dopo le parole: «commi 1, 2 e 3» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo».

All'articolo 18:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona»;

il comma è soppresso;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo è istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-*bis (Impiego della forza pubblica). — 1.* Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152".

Art. 18-*ter (Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali). — 1.* Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero dell'interno dispone l'adozione da parte del Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti contro la pubblica incolumità e ne garantisce l'impiego attraverso le forze dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero.

2. Al fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9,8 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3571):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'interno (PISANU), dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 27 luglio 2005.

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 27 luglio 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 8ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) per i presupposti di costituzionalità il 27 luglio 2005.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 27 e 28 luglio 2005.

Esaminato in aula il 28 luglio 2005 e approvato il 29 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6045):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 29 luglio 2005, con pareri delle commissioni III, IV, V, IX e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 29 luglio 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 27 luglio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 55.

05G0179

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2005.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale della «Regata Storica di Venezia», del «Gran Premio di Merano» e della «Maratona d'Italia» - Edizione 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 2004, con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2005;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria della «Regata Storica di Venezia» del «Gran Premio di Merano» e della «Maratona d'Italia» - 2005, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in euro 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale della «Regata Storica di Venezia», del «Gran Premio di Merano» e della «Maratona d'Italia» con inizio il 13 luglio 2005, avrà termine il 26 settembre 2005.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 5 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di euro 500.000,00.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di sabato 17 settembre 2005; la vendita al dettaglio cesserà entro le ore 24 di domenica 25 settembre 2005.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro le ore 15 di lunedì 19 settembre 2005.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 26 settembre 2005 alle ore 11. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 settembre 2005 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti, nello stesso numero delle manifestazioni collegate alla lotteria, sarà dichiarato e registrato a verbale il premio da assegnare a ciascuno di essi, secondo l'ordine di estrazione dei biglietti e dell'ordine di indicazione delle manifestazioni. Pertanto, al primo biglietto estratto vincente collegato alla Regata Storica di Venezia, sarà attribuito il primo premio. Il secondo premio sarà attribuito al secondo biglietto estratto vincente collegato al Gran Premio di Merano ed il terzo premio sarà attribuito al terzo biglietto estratto vincente collegato alla Maratona d'Italia.

Al termine sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di estrazione dei biglietti vincenti e di assegnazione dei rispettivi premi.

Art. 9.

Il dr. Mario Lollobrigida, direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dr. Paolo Andrea Vassallo, direttore o dalla dr.ssa Alessandra Grossi, collaboratore capo, entrambi nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art.16 del regolamento europeo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 luglio 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 103

05A07792

DECRETO 22 luglio 2005.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2005 - 12 gennaio 2006).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2005;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dell'1,77 per cento annuo per il periodo 13 luglio 2005 - 12 gennaio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A07679

DECRETO 25 luglio 2005.

Disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, regolamento di esecuzione della legge n. 1293/1957;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con la legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 9 della direttiva comunitaria n. 95/59/CE del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati;

Vista la direttiva comunitaria 2002/10/CE del 12 febbraio 2002 che modifica la direttiva 92/79/CE, la direttiva 92/80/CE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione del 2 dicembre 2002 sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo con la quale viene, tra l'altro, raccomandato agli Stati membri di adottare ed attuare appropriate misure in materia di prezzi dei prodotti del tabacco al fine di scoraggiarne il consumo;

Visti i commi 6 e 7 dell'art. 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191, con i quali sono state apportate modificazioni alla legge n. 76/85 sopra richiamata;

Visto l'art. 1, comma 486 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), con il quale è stata attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la delega ad individuare criteri e modalità per la fissazione di un prezzo minimo di vendita delle sigarette;

Visto l'art. 1, comma 487 della legge n. 311/2004, con il quale è stata limitata la commercializzazione delle sigarette esclusivamente in pacchetti da dieci e venti pezzi;

Vista la nota n. DCOM/999TP del 9 giugno 2005 con la quale il Ministero della salute - Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, ha espresso il proprio avviso favorevole all'introduzione di un prezzo minimo di vendita delle sigarette, a norma delle disposizioni recate dalla legge n. 311/2004, come misura ulteriore di prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, obiettivo prioritario della politica sanitaria dell'Italia e della Unione europea;

Visto il proprio decreto n. 2005/33976 del 30 giugno 2005 con il quale è stata rideterminata la tabella A di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visti gli andamenti dei consumi registrati nel mercato italiano che mostrano un forte addensamento delle scelte dei consumatori su prodotti appartenenti a determinate fasce di prezzo;

Visto il prezzo medio ponderato delle sigarette inscritte nella tariffa di vendita al pubblico, effettivamente commercializzate nel semestre 1° gennaio-30 giugno 2005, pari a 162,84 euro al kg, corrispondente a 3,26 euro al pacchetto da 20 sigarette;

Considerato che, per esigenze di tutela e di difesa della salute pubblica volte al contenimento dei consumi di sigarette - in modo particolare tra i giovani, più facilmente indotti all'uso del tabacco lavorato da prezzi di vendita al dettaglio troppo bassi, risulta opportuno introdurre una misura sui prezzi che, nel rispetto delle direttive e degli orientamenti manifestati dalla Comunità europea, favorisca il contenimento dell'uso di questi prodotti;

Considerata altresì l'opportunità di contemperare l'esigenza di introdurre meccanismi di dissuasione dall'uso dei prodotti del tabacco, in particolare da parte dei giovani, con l'esigenza di assicurare comunque il previsto livello delle entrate erariali;

Considerato che il sistema di tassazione delle sigarette prevede l'applicazione della aliquota di base della tassazione sulla classe di prezzo della sigaretta più venduta, liberamente stabilita dal mercato e determinata sulla base dei quantitativi semestralmente rilevati al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, per cui appare opportuno fissare il valore del prezzo minimo allo stesso livello di prezzo della sigaretta più venduta;

Ritenuta l'opportunità, per quanto sopra, di introdurre nel mercato italiano un prezzo minimo di vendita delle sigarette, al di sotto del quale vietare la commercializzazione dei prodotti, e di procedere, ai sensi del precitato art. 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla individuazione di criteri e modalità per la fissazione di detto prezzo minimo, sulla base dei quali si dovrà valutare l'opportunità della sua periodica rideterminazione in relazione alle mutevoli situazioni che si registreranno di volta in volta sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

Introduzione del prezzo minimo

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è introdotto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette al di sotto del quale è vietata la commercializzazione dei prodotti.

Art. 2.

Modalità di calcolo del prezzo minimo

Il prezzo minimo di vendita è individuato in una percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al dettaglio di tutte le sigarette inscritte nella tariffa ed effettivamente commercializzate.

Il valore assoluto del prezzo minimo non può essere superiore al prezzo registrato dalla sigaretta più venduta, così come individuata ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni.

Art. 3.

Criteri di determinazione

L'individuazione della percentuale del prezzo medio ponderato, cui rapportare il prezzo minimo di vendita delle sigarette che viene effettuata ad ogni variazione della classe di prezzo della sigaretta più venduta, tiene conto dell'andamento e della comparazione dei seguenti parametri di riferimento di volta in volta registrati nel mercato delle sigarette:

a) andamento ed addensamento dei consumi;

b) articolazione dei prezzi di vendita al dettaglio praticati dai Produttori;

c) variazioni del livello e/o della struttura della tassazione delle sigarette;

d) andamento del differenziale dei prezzi dei prodotti commercializzati, inseriti nella tariffa di vendita al pubblico.

Art. 4.

Valore del prezzo minimo

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette è fissato nella percentuale del 92,11 per cento del prezzo medio ponderato delle sigarette rilevato sulla base delle vendite registrate nel semestre 1° gennaio-30 giugno 2005, corrispondente, in valore assoluto, a 150 euro al chilogrammo, pari al prezzo di 3 euro al pacchetto da venti sigarette e di 1,50 euro al pacchetto da dieci sigarette.

Art. 5.

Obblighi dei rivenditori

È fatto obbligo ai rivenditori generi di monopolio di vendere al prezzo minimo fissato dal precedente art. 4 le sigarette che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, sono inscritte nella tariffa di vendita al pubblico ad un prezzo inferiore a 3,00 euro al pacchetto da venti sigarette e 1,50 euro al pacchetto da dieci sigarette.

Art. 6.

Variazione dei prezzi di vendita

Le vigenti tariffe di vendita al pubblico delle sigarette sono modificate, secondo l'allegato prospetto che forma parte integrante del presente decreto, per i prezzi dei prodotti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano essere inferiori a 150 euro per kg., corrispondente a 3 euro al pacchetto da 20 pezzi e 1,50 euro al pacchetto da dieci pezzi.

Art. 7

Compiti dei depositari

I depositari autorizzati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la vendita alle rivendite generi di monopolio dei prodotti collocati in fasce di prezzo inferiori al prezzo minimo al nuovo prezzo e procedono all'immediato accertamento delle rimanenze fisiche dei prodotti interessati, comunicandone le risultanze ai competenti uffici regionali dei Monopoli di Stato.

Art. 8.

Ripartizione del prezzo minimo

La ripartizione del prezzo minimo si effettua a norma della vigente tabella A, pubblicata con decreto direttoriale n. 2005/33976 del 30 giugno 2005.

Il presente decreto, che sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore dalla sua data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 131

SIGARETTE

(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AUSTIN GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
AUSTIN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
BF BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	150.00	3,00
BF RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	150.00	3,00
BF SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	150.00	3,00
BOSS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
BOSS GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
BURTON MODERN	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
BURTON ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
BURTON SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	100,00	150.00	3,00
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 10 pezzi	100,00	150.00	1,50
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 10 pezzi	100,00	150.00	1,50
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	100,00	150.00	3,00
DIANA ORIGINAL RS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
DUCAL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
DUCAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
DUCAL GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
ELIXYR	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
ELIXYR FINE TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
EXCITE BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
EXCITE RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
FORTUNA BLUE 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	148,00	150.00	3,75
FORTUNA RED 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	148,00	150.00	3,75
GALLANT FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	147,50	150.00	3,00
KARELIA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	116,00	150.00	3,00
KARELIA SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	144,50	150.00	3,00
MARS KS FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
MARYLAND BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
MARYLAND RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
MATRIX BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
MATRIX RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
MEMPHIS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
MPV BIANCA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
MPV BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
MPV NERA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
MS SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	150.00	3,00
MUSTANG GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
MUSTANG RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
NAZIONALE BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
NAZIONALE L	Confezione astuccio da 20 pezzi	110,00	150.00	3,00
NAZIONALI	Confezione cartoccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
NAZIONALI FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00

NEWS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
NEWS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
NEXT BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
NEXT KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
PETER STUYVESANT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
PETER STUYVESANT GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
RANGER FILTER MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	142,00	150.00	3,00
RANGER MILD FILTER 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
ROCKIES	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
ROMA	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	150.00	3,00
RONHILL LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	110,00	150.00	3,00
RONHILL LIGHTS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	115,00	150.00	3,00
RONHILL ULTRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	110,00	150.00	3,00
ROUTE 66 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
ROUTE 66 RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
ROUTE 66 SUPER BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
SAX MUSICAL EMOTION (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
SAX MUSICAL PASSION (RED)	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
SAX MUSICAL SENSATION (AZURE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
VANTAGE BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
VANTAGE ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
WALTER WOLF	Confezione astuccio da 20 pezzi	110,00	150.00	3,00
WALTER WOLF LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	110,00	150.00	3,00
WALTER WOLF LIGHTS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	115,00	150.00	3,00
WEST RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150.00	1,50
WEST RED 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
WEST RED 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	140,00	150.00	3,75
WEST SILVER	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150.00	1,50
WEST SILVER 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
WEST SILVER 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	140,00	150.00	3,75

05A07676

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 luglio 2005.

Nomina del collegio commissariale della società «TLC Tecnosistemi SA» in amministrazione straordinaria, in Milano.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visti i decreti del tribunale di Milano depositati in data 22 dicembre 2003 con i quali ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alle S.p.a. TLC Tecnosistemi Engineering & Service, Eudosia, Tecno Fields Services, Tecno Safety Systems, Tecnosson Italia, Tecnosistemi Facility Management, ICT Systems;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con i quali sono stati nominati commissari straordinari delle S.p.a. TLC Tecnosistemi Engineering & Service, Eudosia, Tecno Fields Services, Tecno Safety Systems, Tecnosson Italia, Tecnosistemi Facility Management, ICT Systems il dott. Silvio Beltrami, il dott. Francesco Mariano Bonifacio, l'avv. Luca Ponti;

Visto il decreto del tribunale di Milano in data 30 giugno 2005, pervenuto a mezzo fax, con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla TLC Tecnosistemi S.A., società collegata alla S.p.a. TLC Tecnosistemi;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società sopra citate;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della TLC Tecnosistemi S.A. ai sensi del citato art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina degli organi della procedura.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società TLC Tecnosistemi S.A. con sede legale a Madrid e sede effettiva in Milano, via Comune Antico n. 43, sono nominati commissari straordinari l'avv. Luca Ponti nato a Udine il 13 maggio 1959, il dott. Francesco Mariano Bonifacio nato a Rotonda (Potenza) il 28 luglio 1954, il dott. Silvio Beltrami nato a Milano il 7 gennaio 1951 ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 30 gennaio 2004 per le procedure relative alle società del gruppo Tecnosistemi citate in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla camera di commercio di Milano ai fini del l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 luglio 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A07789

DECRETO 19 luglio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo «CPM Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l.», in Bienno ad emettere, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato» in materia di attrezzatura a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 concernente il recepimento nella legislazione italiana della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Vista l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 2 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 2002 all'organismo «CPM Istituto ricerche Prove Analisi S.r.l.» con sede legale e amministrativa in via Artigiani 63 - Bienno (BS);

Esaminata la domanda di rinnovo presentata in data 14 luglio 2005;

Preso atto che l'organismo «CPM Istituto ricerche Prove Analisi S.r.l.» ha dichiarato la sussistenza dei requisiti iniziali che hanno determinato l'autorizzazione di cui al decreto del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo «CPM Istituto ricerche Prove Analisi S.r.l.» con sede legale ed amministrativa in via Artigiani 63 - Bienno (BS) è rinnovata per ulteriori tre anni l'autorizzazione ad emettere certificazione CE per la direttiva 97/23/CE secondo le procedure di valutazione per le categorie II, III, IV di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 93/2000.

2. L'organismo «CPM Istituto ricerche Prove Analisi S.r.l.» è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo n. 93/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: GOTI

05A07668

DECRETO 22 luglio 2005.

Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare l'art. 4, commi 66 e 67, il quale prevede che con uno o più decreti ministeriali sono stabilite la definizione e le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti da forno.

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, n. 283;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni;

Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva 98/34/CE;

Ritenuta la necessità di assicurare la trasparenza del mercato, proteggere ed informare adeguatamente il consumatore attraverso la definizione di taluni prodotti dolciari da forno di largo consumo in relazione alla loro composizione,

ADOTTANO

il seguente decreto:

Art. 1.

Panettone

1. La denominazione «panettone» è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma a base rotonda con crosta superiore screpolata e tagliata in modo caratteristico, di struttura soffice ad alveolatura allungata e aroma tipico di lievitazione a pasta acida.

2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto del panettone contiene i seguenti ingredienti:

a) farina di frumento;

b) zucchero;

c) uova di gallina di categoria «A» o tuorlo d'uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;

d) materia grassa butirrica, in quantità non inferiore al sedici per cento;

e) uvetta e scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al venti per cento;

f) lievito naturale costituito da pasta acida;

g) sale.

3. È facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti:

a) latte e derivati;

b) miele;

c) malto;

d) burro di cacao;

e) zuccheri;

f) lievito avente i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite dell'un per cento;

g) aromi naturali e naturali identici;

h) emulsionanti;

i) il conservante acido sorbico;

j) il conservante sorbato di potassio.

4. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 è effettuato conformemente all'Allegato I, punto 1;

5. Il panettone è prodotto secondo il procedimento di cui all'Allegato II, punto 1.

Art. 2.

Pandoro

1. La denominazione «pandoro» è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida di forma a tronco di cono con sezione a stella ottagonale e con superficie esterna non crostosa, una struttura soffice e setosa ad alveolatura minuta ed uniforme ed aroma caratteristico di burro e vaniglia.

2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto del pandoro contiene i seguenti ingredienti:

a) farina di frumento;

b) zucchero;

c) uova di gallina di categoria «A» o tuorlo d'uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;

d) materia grassa butirrica, in quantità non inferiore al venti per cento;

e) lievito naturale costituito da pasta acida;

f) aromi di vaniglia o vanillina;

g) sale.

3. È facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti:

a) latte e derivati;

b) malto;

c) burro di cacao;

d) zuccheri;

e) lievito avente i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite dell'un per cento;

f) zucchero impalpabile;

g) aromi naturali e naturali identici;

h) emulsionanti;

i) il conservante acido sorbico;

j) il conservante sorbato di potassio.

4. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 è effettuato conformemente all'Allegato I, punto 1.

5. Il pandoro è prodotto secondo il procedimento di cui all'Allegato II, punto 2.

Art. 3.

Colomba

1. La denominazione «colomba» è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma irregolare ovale simile alla colomba, una struttura soffice ad alveolatura allungata, con glassatura superiore e una decorazione composta da granella di zucchero e almeno il due per cento di mandorle, riferito al prodotto finito e rilevato al momento della decorazione.

2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto della colomba contiene i seguenti ingredienti:

a) farina di frumento;

b) zucchero;

c) uova di gallina di categoria «A» o tuorlo d'uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;

d) materia grassa butirrica, in quantità non inferiore al sedici per cento;

e) scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al quindici per cento;

f) lievito naturale costituito da pasta acida;

g) sale.

3. È facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti:

a) latte e derivati;

b) miele;

c) burro di cacao;

d) malto;

e) zuccheri;

f) lievito avente i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite dell'un per cento;

g) aromi naturali e naturali identici;

h) emulsionanti;

i) il conservante acido sorbico;

j) il conservante sorbato di potassio.

4. La glassatura superiore di cui al comma 1 è ottenuta con albume d'uovo e zucchero.

5. È facoltà del produttore aggiungere agli ingredienti di cui al comma 4 i seguenti:

a) mandorle, armelline, nocciole e anacardi finemente macinati;

b) farina di riso, di mais e di frumento;

c) cacao avente requisiti di cui all'Allegato I, punto 2, decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178;

d) zuccheri;

e) amidi;

f) oli vegetali;

g) aromi naturali e naturali identici;

h) emulsionanti;

i) il conservante acido sorbico;

j) il conservante sorbato di potassio.

6. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 1, 2 e 3 è effettuato conformemente all'Allegato I, punto 1.

7. La colomba è prodotta secondo il procedimento di cui all'Allegato II, punto 3.

Art. 4.

Savoiardo

1. La denominazione «savoiardo» è riservata al biscotto di pasticceria all'uovo avente forma caratteristica a bastoncino con struttura caratterizzata da alveolatura minuta e regolare e con superficie superiore ricoperta di zucchero ed aroma tipico di vaniglia e limone. Il prodotto deve presentare una percentuale di umidità tra il quattro per cento e il dodici per cento.

2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto del savoiardo contiene i seguenti ingredienti:

a) zuccheri;

b) farina di frumento;

c) uova intere di gallina di categoria «A» in quantità non inferiore al ventisei per cento.

3. È facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti:

a) amido, fecole;

b) lattosio, proteine del latte;

c) agenti lievitanti;

d) aromi di vaniglia, vanillina;

e) aroma di limone, olio essenziale di limone;

f) sale.

4. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 è effettuato conformemente all'Allegato I, punto 2.

5. Il savoiardo è prodotto secondo il procedimento di cui all'Allegato II, punto 4.

Art. 5.

Amaretto

1. La denominazione «amaretto» è riservata al biscotto di pasticceria a pasta secca avente forma caratteristica tondeggiante, con struttura cristallina e alveolata e superficie superiore screpolata e gusto tipico di mandorla amara, con eventuale aggiunta di granella di zucchero. Il prodotto presenta una percentuale di umidità inferiore al tre per cento.

2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto dell'amaretto contiene i seguenti ingredienti:

a) zucchero (saccarosio);

b) mandorle di albicocca (armelline), con contenuto di grasso superiore al quarantacinque per cento, mandorle, singolarmente o in combinazione, in quantità tali da garantire non meno del tredici per cento;

c) albume d'uovo di gallina.

3. È facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti:

a) aromi;

b) agenti lievitanti;

c) latte: intero, scremato in polvere;

d) lattosio;

e) proteine del latte;

f) sale.

4. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 è effettuato conformemente all'Allegato I, punto 3.

5. L'amaretto è prodotto secondo il procedimento di cui all'Allegato II, punto 5.

Art. 6.

Amaretto morbido

1. La denominazione «amaretto morbido» è riservata al biscotto di pasticceria a pasta morbida avente forma caratteristica tondeggiante, con superficie superiore screpolata. Il prodotto deve presentare una percentuale di umidità almeno dell'otto per cento.

2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto dell'amaretto morbido contiene i seguenti ingredienti:

a) zucchero (saccarosio);

b) mandorle di albicocca (armelline), con contenuto di grasso superiore al quarantacinque per cento, mandorle, singolarmente o in combinazione, in quantità tali da garantire non meno del trentacinque per cento:

c) albume d'uovo di gallina.

3. È facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti:

a) miele;

b) sciroppo di glucosio;

c) aromi;

d) agenti lievitanti;

e) proteine del latte;

f) il conservante: acido sorbico;

g) il conservante: sorbato di potassio;

h) l'umidificante: sorbitolo;

i) sale.

4. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 è effettuato conformemente all'Allegato I, punto 3.

5. L'amaretto morbido è prodotto secondo il procedimento di cui all'Allegato II, punto 6.

Art. 7.

Prodotti speciali e arricchiti

1. In deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 2, l'impasto base del panettone può essere caratterizzato dall'assenza di uvetta o scorze di agrumi canditi o di entrambi.

2. In deroga a quanto previsto all'art. 3, comma 2, l'impasto base della colomba può essere caratterizzato dall'assenza di uvetta o di scorze di agrumi canditi nonché, nel caso di colombe ricoperte o da ricoprire con altri ingredienti caratterizzanti, dall'assenza della glassatura superiore con relativo decoro oppure dalla sostituzione di uno o di entrambi i componenti del decoro di cui all'art. 3, comma 1.

3. È in facoltà del produttore aggiungere al panettone, al pandoro e alla colomba: farciture, bagne, coperture, glassature, decorazioni e frutta, nonché altri ingredienti caratterizzanti, ad eccezione di altri grassi diversi dal burro. Il prodotto così finito contiene almeno il cinquanta per cento dell'impasto base di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 1, 2 e 3, calcolato sul peso del prodotto finito.

4. È in facoltà del produttore aggiungere al savoiardo, all'amaretto e all'amaretto morbido farciture, coperture, glassature, decorazioni, nonché altri ingredienti caratterizzanti. Il prodotto così finito, comunque, contiene almeno il sessanta per cento dell'impasto base di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 4, 5 e 6, calcolato sul peso del prodotto finito.

Art. 8.

Etichettatura

1. I prodotti disciplinati dal presente regolamento sono etichettati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche. Tuttavia le denominazioni di vendita dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 di piccole dimensioni possono essere riportate con relativi diminutivi, come «pandorino», «panettoncino».

2. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 la denominazione di vendita del prodotto deve contenere l'indicazione dell'assenza di uvetta o di scorze di agrumi canditi o di entrambi.

3. Le aggiunte di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 7 possono essere elencate in etichetta separatamente dagli ingredienti dell'impasto.

4. I prodotti di cui all'art. 7 possono anche essere presentati con caratteristiche di forma di fantasia diverse da quelle previste dal comma 1 degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, purché l'etichettatura presenti un'indicazione o una rappresentazione grafica delle caratteristiche di forma del prodotto.

5. I prodotti di cui all'art. 7 possono riportare la denominazione di vendita definita dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, purché completata dalla indicazione dei principali ingredienti caratterizzanti eventualmente utilizzati in aggiunta o in sostituzione a quelli elencati negli stessi articoli.

6. L'etichetta del savoiardo deve indicare la percentuale di uova, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.

7. L'etichetta dell'amaretto e dell'amaretto morbido deve indicare la percentuale di mandorle di albicocca e di mandorle, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.

Art. 9.

Mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente ottenuti e/o commercializzati negli altri Stati membri o in Turchia o legalmente fabbricati in uno Stato firmatario dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2005

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

ALLEGATO I

(di cui agli art. 1, comma 4; art. 2 comma 4; art. 3, comma 6; art. 4, comma 4; art. 5, comma 4 e art. 6, comma 4)

CALCOLO DELLE PERCENTUALI

1. Panettone, Pandoro, Colomba.

a) Le percentuali minime del tuorlo e della materia grassa butirrica, riportate al secco, sono riferite all'impasto, pronto da spezzare, espresso sulla sostanza secca, al netto degli ingredienti inerti.

Ai fini del calcolo della percentuale in tuorlo vengono fissati i seguenti parametri di riferimento:

rapporto tuorlo/albume: 35/65;

residuo secco del misto: 0,235;

residuo secco del tuorlo: 0,43;

b) le percentuali minime dell'uvetta e della scorza di agrumi canditi, riportate al secco, sono riferite all'impasto, pronto da spezzare, espresso sulla sostanza secca;

c) il lievito, qualora impiegato, deve corrispondere al massimo all'un per cento dell'impasto tal quale, pronto da spezzare, inclusi gli ingredienti inerti.

2. Savoiardo.

La percentuale minima delle uova di cui all'art. 4, comma 2, al momento dell'impiego, è calcolata secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.

3. Amaretto, Amaretto morbido.

Le percentuali minime degli ingredienti di cui all'art. 5, commi 2 e 3 e all'art. 6, comma 2, sono calcolate secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.

ALLEGATO II

(di cui agli art. 1, comma 5; art. 2, comma 5; art. 3, comma 7; art. 4, comma 5; art. 5, comma 5; art. 6, comma 5)

PROCESSI TECNOLOGICI

1. Il processo tecnologico della fabbricazione del panettone prevede le seguenti fasi di lavorazione, anche fra loro accorpabili:

a) preparazione della pasta acida;

b) fermentazione;

c) preparazione impasto con dosaggio ingredienti e aggiunta inerti e impastamento;

d) porzionatura;

e) «pirlatura», con deposizione dell'impasto nello stampo di cottura;

f) lievitazione;

g) «scarpatura»;

h) cottura;

i) raffreddamento;

j) confezionamento.

2. Il processo tecnologico della fabbricazione del pandoro prevede le seguenti fasi di lavorazione, anche fra loro accorpabili:

a) preparazione della pasta acida;

b) fermentazione;

c) preparazione impasto con dosaggio ingredienti, e impastamento;

d) porzionatura;

e) pirlatura con deposizione dell'impasto nello stampo di cottura;

f) lievitazione;

g) cottura;

h) raffreddamento;

i) zuccheratura superficiale (opzionale);

j) confezionamento.

3. Il processo tecnologico della fabbricazione della colomba prevede le seguenti fasi di lavorazione, anche fra loro accorpabili:

a) preparazione della pasta acida;

b) fermentazione;

c) preparazione impasto con dosaggio ingredienti e aggiunta inerti, e impastamento;

d) porzionatura;

e) «pirlatura», con deposizione dell'impasto negli stampi di cottura;

f) lievitazione;

g) glassatura e decorazione;

h) cottura;

i) raffreddamento;

j) confezionamento.

4. Il processo tecnologico della fabbricazione del savoiardo prevede le seguenti fasi di lavorazione:

a) miscelazione delle uova con lo zucchero fino ad ottenere una massa spumosa e leggera;

b) incorporazione all'impasto degli altri ingredienti;

c) colatura dell'impasto su una teglia alveolata in forma di bastoncini, che vengono spolverizzati di zucchero prima della cottura;

d) cottura.

5. Il processo tecnologico della fabbricazione dell'amaretto prevede le seguenti fasi di lavorazione:

a) raffinazione della frutta secca;

b) miscelazione degli ingredienti;

c) aggiunta all'impasto raffinato di un'ulteriore quantità di albume d'uovo e zucchero;

d) colatura dell'impasto;

e) cottura.

6. Il processo tecnologico della fabbricazione dell'amaretto morbido prevede le seguenti fasi di lavorazione:

a) raffinazione della frutta secca;

b) miscelazione degli ingredienti;

c) colatura dell'impasto;

d) cottura.

05A07670

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 luglio 2005.

Modifica del decreto 16 ottobre 2002, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato Tecnico Scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1425 del 16 ottobre 2002 con il quale la F.lli Melchiori S.r.l. pr. n. 11802 è stata ammessa al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 25 maggio 2005, di cui al resoconto sommario, in merito alla richiesta di variazione contrattuale avanzata dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

11802 F.lli Melchiori S.r.l. - San Martino di Lupari (Padova).

Nuova caldaia automatizzata a combustibile polivalente e ad emissione controllata.

Rispetto a quanto decretato: 16 ottobre 2002.

Variazione di titolarità in capo a Uniconfort S.r.l. - San Martino di Lupari (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A07654

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 giugno 2005.

Istituzione del Comitato di coordinamento per la gestione delle risorse biologiche del mare del compartimento di Ortona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del Compartimento marittimo di Pescara è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.VO. Abruzzo»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2002 avente ad oggetto i «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2002, affisso agli albi delle Capitanerie di porto con il quale è stato prorogato, da ultimo, la gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi affidata ai Consorzi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2004, concernente «Funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2002» che ha, tra l'altro, abrogato il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003, concernente il «Nuovo ordinamento per i Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005, concernente il «Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, concernente le modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana nel testo modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera *s)*;

Considerato che l'elevazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Ortona a Capitaneria di porto, ha immediate ripercussioni sull'esercizio dell'attività di pesca ed, in particolare, sul prelievo dei molluschi bivalvi, limitato *ex lege* alle acque del Compartimento marittimo di iscrizione delle unità autorizzate a tale tipo di pesca;

Considerato che per i Compartimenti marittimi di Pescara e di Ortona, di nuova istituzione, sussistono obiettive diversità in relazione al numero complessivo di autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi, alla estensione dell'area geografica di operatività nonché alla effettiva disponibilità della risorsa;

Ravvisata la necessità di assicurare un equilibrio tra la capacità di prelievo e le risorse disponibili nell'ambito dei citati Compartimenti marittimi di Pescara ed Ortona, definendo ed individuando regole comuni per le imprese esercitanti l'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un'equilibrio tra sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materie per le quali continua ad essere dello Stato la potestà di legiferare;

Considerata altresì la necessità di assicurare una gestione razionale della risorsa molluschi nell'area dei Compartimenti marittimi di Pescara e di Ortona ed offrire alle imprese di pesca delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nelle aree interessate evitando agitazioni e turbative delle due marinerie che potrebbero comportare problemi di ordine pubblico, circa le ripercussioni di carattere socio-economico;

Decreta

Art. 1.

1. Al fine di garantire una razionale gestione delle risorse biologiche del mare, nonché pervenire ad un equilibrio tra i Compartimenti marittimi di Pescara e di Ortona di nuova istituzione, è avviata una sperimentazione per l'individuazione di regole comuni per le imprese esercitanti l'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha durata fino al 31 dicembre 2006.

Art. 2.

1. Nelle more della costituzione e dell'affidamento della gestione e tutela della risorsa molluschi bivalvi al costituendo Consorzio per l'area di Ortona, per le finalità di cui all'art. 1 è istituito un Comitato di coordinamento così composto:

a) Cav. Arturo Carpignoli, esperto, presidente;

b) presidente *pro-tempore* del CO.GE.VO. Abruzzo, competente per l'attività di gestione e tutela dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Pescara ed altro rappresentante del Consorzio stesso, designato dal Consiglio di amministrazione;

c) due rappresentanti della marineria di Ortona di imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica;

d) comandante *pro-tempore* della Capitaneria di porto di Pescara o suo delegato;

e) comandante *pro-tempore* della Capitaneria di porto di Ortona o suo delegato;

f) prof. Giovanni Marano, direttore del Laboratorio di biologia marina della provincia di Bari ed il prof. Corrado Piccinetti, direttore del Laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università di Bologna con sede in Fano.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal sig. Walter Graziani, funzionario in servizio presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

3. Nell'esercizio delle funzioni attribuite, spetta al presidente fissare le sedute del Comitato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali o presso le Capitanerie di porto di Pescara e di Ortona, alternativamente, o in altra località nell'ambito di tali Compartimenti.

Art. 3.

1. Il Comitato di coordinamento, di cui all'art. 2, in linea con la disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi:

a) determina le modalità comuni di gestione della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito territoriale della sperimentazione;

b) fissa, per ciascuna zona di operatività, il numero delle unità autorizzate all'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica ed i quantitativi massimi pescabili da ciascuna di esse;

c) individua le aree di ripopolamento;

d) definisce un sistema coordinato di controllo con possibilità di sospendere l'attività di pesca dei molluschi bivalvi, da uno a sette giorni, in relazione all'entità di eventuali infrazioni;

e) propone, a conclusione della sperimentazione, le misure idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse nonché, per i Compartimenti marittimi interessati - Pescara ed Ortona - il numero ottimale delle autorizzazioni in relazione alle risorse disponibili.

Art. 4.

Il rimborso delle spese effettuate per lo svolgimento dell'incarico graverà, nell'ambito dell'unità revisionale di base 2.1.1.0 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - sul capitolo 1413 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, per il corrente esercizio finanziario e sul corrispondente capitolo di spesa per gli esercizi futuri.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A07669

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «ARICLAIM» (duloxetina), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C N. 52/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «ARICLAIM» (duloxetina), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 28 aprile 2005 ed inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/283/007 28 capsule rigide gastroresistenti da 20 mg;

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 - 13 luglio 2005;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale ARICLAIM debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale ARICLAIM (duloxetina) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione

28 capsule rigide gastroresistenti da 20 mg;

N. AIC 036586079/E (in base 10) 12WJLZ (in base 32);

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Trattamento della incontinenza urinaria da moderata a grave.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ARICLAIM (duloxetina) è classificata come segue:

Confezione:

28 capsule rigide gastroresistenti da 20 mg;

N. AIC 036586079/E (in base 10) 12WJLZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07657

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «HEXAVAC» (vaccino antidifterico, antitetanico, antipertussico acellulare, antipolio inattivato, antiepatite di tipo B ricombinante ed anti Haemophilus influenzae di tipo b coniugato, adiuvato), inserito nel registro comunitario dei medicinali. (Determinazione/C N. 51/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «HEXAVAC» (vaccino antidifterico, antitetanico, antipertussico acellulare, antipolio inattivato, antiepatite di tipo B ricombinante ed anti Haemophilus influenzae di tipo b coniugato, adiuvato) - inserito nel registro comunitario dei medicinali. Con i seguenti numeri a seguito della notifica del 26 aprile 2005 relativa alle nuove confezioni:

EU/1/00/147/009 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago presaldato con un ago separato;

EU/1/00/147/010 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago presaldato con 2 aghi separati;

EU/1/00/147/011 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago presaldato con un ago separato;

EU/1/00/147/012 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago presaldato con 2 aghi separati;

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 14/15 giugno 2005;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale HEXAVAC debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale HEXAVAC (vaccino antidifterico, antitetanico, antipertussico acellulare antipolio inattivato, antiepatite di tipo B ricombinante ed anti Haemophilus influenzae di tipo b coniugato, adiuvato) nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione:

0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago presaldato con un ago separato;

n. A.I.C. 034948099/E (in base 10) 11BK03 (in base 32)

Confezione:

0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago presaldato con 2 aghi separati;

n. A.I.C. 034948101/E (in base 10) 11BK05 (in base 32

Confezione:

0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago presaldato con un ago separato;

n. A.I.C. 034948113/E (in base 10) 11BK0K (in base 32)

Confezione:

0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago presaldato con 2 aghi separati;

n. A.I.C. 034948125/E (in base 10) 11BK0X (in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

Il vaccino combinato è indicato per la vaccinazione primaria e per la vaccinazione di richiamo dei bambini, contro difterite, tetano, pertosse, epatite B causata da tutti sottotipi di virus conosciuti, poliomielite ed infezioni invasive sostenute da Hemophilus influenzae di tipo b.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale HEXAVAC (vaccino antidifterico, antitetanico, antipertussico acellulare, antipolio inattivato, antiepatite di tipo B ricombinante ed anti Haemophilus influenzae di tipo b coniugato, adiuvato) è classificata come segue:

Confezione:

0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago presaldato con un ago separato;

n. A.I.C. 034948099/E (in base 10) 11BK03 in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago presaldato con 2 aghi separati;

n. A.I.C. 034948101/E (in base 10) 11BK05 (in base 32)

classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago presaldato con un ago separato;

n. A.I.C. 034948113/E (in base 10) 11BK0K (in base 32

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago presaldato con 2 aghi separati

n. A.I.C. 034948125/E (in base 10) 11BK0X (in base 32)

classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: Martini

05A07658

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Modifica del regime di dispensazione del medicinale «Zyprexa (olanzapina)».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.32 6, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante

norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Eli Lilly Nederland BV ha avuto la classificazione del medicinale ZYPREXA come di seguito indicato:

10 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033638204/E (in base 10) 102KTW (in base 32);

classe H - OSP1;

10 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033638228/E (in base 10) 102KUN (in base 32);

classe H - OSP1;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la modifica del regime di dispensazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 12/13 luglio 2005;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della fornitura

La dispensazione del medicinale ZYPREXA (olanzapina) è modificata come segue:

Confezione:

10 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033638204/E (in base 10) 102KTW (in base 32;

classe di rimborsabilità: classe H-OSP2.

Confezione:

10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita uso intramuscolare

A.I.C. n. 033638228/E (in base 10) 102KUN (in base 32);

Classe di rimborsabilità: Classe H-OSP2

0SP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07659

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Rinegoziazione della specialità medicinale «Actraphane»

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto 7 ottobre 2002 con il quale la società Novo Nordisk AIS ha ottenuto il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale ACTRAPHANE alle seguenti condizioni:

«30» 100 IU/ML sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 035936032/E (in base 10) 128PT0 (in base 32);

Classe A

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 14/15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 in data 23 giugno 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ACTRAPHANE (insulina umana è rinegoziata come segue:

Confezione: «30» 100 IU/ML sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936032/E (in base 10) 128PT0 (in base 32); Classe di rimborsabilità: A; Prezzo ex factory (IVA esclusa) 9,88 euro; Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 16,31 euro.

Per i due anni successivi alla data di efficacia della presente determina è consentito un aumento di 1,05 milioni di euro ex factory di incremento fatturato per i prodotti a base di insulina umana e aspart - Novo Nordisk, al netto di un aumento del mercato stimato al 3% (quantità di unità internazionale per il costo medio 2004), di cui solo il 50% è imputabile nel tetto di spesa consentito.

In caso di sfondamento si procederà ad un ripiano automatico, pari all'importo in eccesso, attraverso una riduzione temporanea dei prezzi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07660

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Riclassificazione del medicinale «Luveris» (lutropina alfa), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 29 novembre 2000 con il quale la società Serono Europe Ldt ha avuto la classificazione del medicinale LUVERIS come di seguito indicato:

75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034951044/E (in base 10), 11BMW4 (in base 32);

classe «C»;

75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 flaconcino uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034951057/E (in base 10), 11BMWK (in base 32);

classe «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 14-15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 del 23 giugno del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LUVERIS (lutropina alfa) è classificato come segue.

Confezione: 75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034951044/E (in base 10), 11BMW4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A - nota 74»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 27,00 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 44,56 euro.

Confezione: 75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 flaconcini uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034951057/E (in base 10), 11BMWK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A - nota 74»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 81,00 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 133,68 euro.

Sconto obbligato del 15% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Tetto di spesa (ex factory) di 0,66 milioni di euro per ciascun anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07667

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Classificazione della specialità medicinale «Videx».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 25 settembre 2001 con il quale la società Bristol Myers Squibb è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale VIDEX alle seguenti condizioni:

polvere non tamponata 2 g 1 flacone;

A.I.C. n. 028341131/M (in base 10), 0V0WWC (in base 32);

classe «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della specialità medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 14-15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 in data 23 giugno 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale VIDEX (didanosina) è classificata come segue.

Confezione: polvere non tamponata 2 g 1 flacone;

A.I.C. n. 028341131/M (in base 10), 0V0WWC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 25,16 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 41,52 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07666

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Rinegoziazione della specialità medicinale «Actrapid».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto 7 ottobre 2002 con il quale la società Novo Nordisk A/S ha ottenuto il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale ACTRAPID alle seguenti condizioni:

100 IU/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo e endovenoso;

A.I.C. n. 035932033/E (in base 10), 128KW1 (in base 32);

classe «A»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 14-15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 in data 23 giugno 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ACTRAPID (insulina umana) è rinegoziata come segue.

Confezione: 100 IU/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo e endovenoso;

A.I.C. n. 035932033/E (in base 10), 128KW1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 9,88 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 16,31 euro.

Per i due anni successivi alla data di efficacia della presente determina è consentito un aumento di 1,05 milioni di euro ex factory di incremento fatturato per i prodotti a base di insulina umana e aspart - Novo Nordisk, al netto di un aumento del mercato stimato al 3% (quantità di unità internazionale per il costo medio 2004), di cui solo il 50% è imputabile nel tetto di spesa consentito.

In caso di sfondamento si procederà ad un ripiano automatico, pari all'importo in eccesso, attraverso una riduzione temporanea dei prezzi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07665

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Rinegoziazione della specialità medicinale «Protaphane».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto 7 ottobre 2002 con il quale la società «Novo Nordisk A/S» ha ottenuto il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Protaphane» alle seguenti condizioni:

100 IU/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 035935030/E (in base 10), 128NTQ (in base 32);

classe «A»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 14-15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 in data 23 giugno 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale PROTAPHANE (insulina umana) è rinegoziata come segue:

confezione: 100 IU/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 035935030/E (in base 10), 128NTQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 9,88 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 16,31 euro.

Per i due anni successivi alla data di efficacia della presente determina è consentito un aumento di 1,05 milioni di euro ex factory di incremento fatturato per i prodotti a base di insulina umana e aspart - Novo Nordisk, al netto di un aumento del mercato stimato al 3% (quantità di unità internazionale per il costo medio 2004), di cui solo il 50% è imputabile nel tetto di spesa consentito.

In caso di sfondamento si procederà ad un ripiano automatico, pari all'importo in eccesso, attraverso una riduzione temporanea dei prezzi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07662

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Rinegoziazione della specialità medicinale «Monotard».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto 7 ottobre 2002 con il quale la società «Novo Nordisk A/S» ha ottenuto il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Monotard» alle seguenti condizioni:

100 IU/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 035934037/E (in base 10), 128MUP (in base 32);

classe «A»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 14-15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 in data 23 giugno 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale MONOTARD (insulina umana) è rinegoziata come segue:

confezione: 100 IU/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 035934037/E (in base 10), 128MUP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 9,88 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 16,31 euro.

Per i due anni successivi alla data di efficacia della presente determina è consentito un aumento di 1,05 milioni di euro ex factory di incremento fatturato per i prodotti a base di insulina umana e aspart - Novo Nordisk, al netto di un aumento del mercato stimato al 3% (quantità di unità internazionale per il costo medio 2004), di cui solo il 50% è imputabile nel tetto di spesa consentito.

In caso di sfondamento si procederà ad un ripiano automatico, pari all'importo in eccesso, attraverso una riduzione temporanea dei prezzi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07663

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Rinegoziazione della specialità medicinale «Ultratard».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto 7 ottobre 2002 con il quale la società «Novo Nordisk A/S» ha ottenuto il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Ultratard» alle seguenti condizioni:

100 IU/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 035933035/E (in base 10), 128LVC (in base 32);

classe «A»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 14-15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 in data 23 giugno 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ULTRATARD (insulina umana) è rinegoziata come segue.

confezione: 100 IU/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 035933035/E (in base 10), 128LVC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 9,88 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 16,31 euro.

Per i due anni successivi alla data di efficacia della presente determina è consentito un aumento di 1,05 milioni di euro ex factory di incremento fatturato per i prodotti a base di insulina umana e aspart - Novo Nordisk, al netto di un aumento del mercato stimato al 3% (quantità di unità internazionale per il costo medio 2004), di cui solo il 50% è imputabile nel tetto di spesa consentito.

In caso di sfondamento si procederà ad un ripiano automatico, pari all'importo in eccesso, attraverso una riduzione temporanea dei prezzi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07664

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Rinegoziazione della specialità medicinale «Novorapid».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto 7 settembre 1999 con il quale la società «Novo Nordisk A/S» ha ottenuto il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Novorapid» alle seguenti condizioni:

Penfill 100 U/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034498030/E (in base 10);

classe «A»;

Novolet 100 U/ml soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034498055/E (in base 10);

classe «A»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 14-15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 in data 23 giugno 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale NOVORAPID (insulina aspart) è rinegoziata come segue:

confezione: Penfill 100 U/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

A.I.C n. 034498030/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 33,39 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 55,12 euro;

confezione: Novolet 100 U/ml soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034498055/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 33,39 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 55,12 euro.

Per i due anni successivi alla data di efficacia della presente determina è consentito un aumento di 1,05 milioni di euro ex factory di incremento fatturato per i prodotti a base di insulina umana e aspart - Novo Nordisk, al netto di un aumento del mercato stimato al 3% (quantità di unità internazionale per il costo medio 2004), di cui solo il 50% è imputabile nel tetto di spesa consentito.

In caso di sfondamento si procederà ad un ripiano automatico, pari all'importo in eccesso, attraverso una riduzione temporanea dei prezzi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07661

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

DECRETO RETTORALE 18 luglio 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni;

Visto il decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto rettorale n. 1105 del 6 luglio 2004 con il quale è stato emanato il Regolamento generale di Ateneo dell'Università degli studi del Molise;

Vista la rettorale prot. n. 13616/05 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il testo del Regolamento generale di Ateneo modificato all'art. 86;

Vista la nota prot. 2709 dell'11 luglio 2005 con la quale il M.I.U.R. ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla predetta modifica;

Ritenuto, pertanto, che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione delle modifiche del Regolamento generale di Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

Il Regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1105 del 6 luglio 2004, è modificato come di seguito si riporta: l'art. 86 denominato «Durata della carica» è soppresso e sostituito dal seguente articolo: «I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di corso di studio durano in carica tre anni accademici, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio durano in carica due anni accademici. Entrambe le rappresentanze possono essere rielette.».

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo dell'Ateneo e sarà inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la pubblicazione di rito.

Campobasso, 18 luglio 2005

Il rettore: CANNATA

05A07621

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (in *Gazzetta Ufficiale* n.173 del 27 luglio 2005), **coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27), **recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrante con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 2005 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo

1. All'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico»;*

b) al comma 2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-*bis*».

Art. 2.

Permessi di soggiorno a fini investigativi

1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 286 del 1998», e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del

decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, *autonomamente o* su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia *ovvero dei direttori* dei Servizi informativi e di sicurezza, *ovvero quando ne è richiesto dal procuratore della Repubblica*, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi *ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo*, allo straniero può essere concessa, *con le stesse modalità di cui al comma 1* la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Art. 3.

Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il *Ministro dell'interno o, su sua delega*, il prefetto può disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 *del presente decreto*, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo.

4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. *Il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del provvedimento.*

*4-*bis. *Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.*

5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-*sexies* è *abrogato*.

Art. 4.

Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle *norme* di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, *di cui al* decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 5.

Unità antiterrorismo

1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità, il Ministro dell'interno costituisce apposite unità investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 2, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unità investigative interforze di cui al medesimo comma.

Art. 6.

Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, *nonché, qualora disponibili,* dei servizi, debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto-legge, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.

2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole «*al momento* dell'attivazione del servizio.» sono sostituite dalle seguenti:

«prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente, ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.».

3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «al traffico telefonico», sono inserite le parole: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;

b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole: «, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi»;

c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»

d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi»;

e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»;

f) *dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

«4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.».

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, *sentito il Garante per la protezione dei dati personali*, sono definiti le modalità ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere *a)*, b), *c)* e d), *del presente articolo* anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7.

Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro *sessanta* giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, *nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.*

4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma *4* e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

Art. 7-*bis*

Sicurezza telematica

1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati.

Art. 8.

Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, *di cui al* regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.

2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1, possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.

3. All'articolo 163, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi».

4. La revoca del nulla osta *disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera* e)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo*, è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.

5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis.* — 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni *in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica* sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni».

Art. 9.

Integrazione della disciplina amministrativa dell'attività di volo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, della legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno può disporre con proprio decreto che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attività di addestramento pratico siano subordinati, per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.

2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, può altresì disporre che l'attività di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui l'attività stessa è svolta in via prevalente o ha origine o destinazione.

3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per l'esercizio delle attività di volo, nonché l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.

Art. 9-*bis.*

Prevenzione antiterroristica negli aeroporti

1. Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuità territoriale relative a

Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse.

Art. 10.

Nuove norme sull'identificazione personale

1. All'articolo 349, del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano *il prelievo di capelli o saliva* e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero».

2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete *ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente*».

3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole: «da un imputato all'autorità giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini».

4. Dopo l'articolo 497 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 497-*bis*. (*Possesso* e fabbricazione di documenti di identificazione falsi). Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale».

4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro».

4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis *dell'articolo 349».*

4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis *dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.*

Art. 11.

Permesso di soggiorno elettronico

1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12.

Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato

1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

Art. 66-*bis (Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato).*

«1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.».

Art. 13.

Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo

1. All'articolo 380, comma 2, lettera *i)*, del codice di procedura penale, le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*m-bis)* fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale.».

3. All'articolo 384, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.»;

b) al comma 3, le parole «specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite dalle seguenti:

«specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».

Art. 14.

Nuove norme in materia di misure di prevenzione

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

«2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».

2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.».

4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l'obbligo del soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.».

5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».

6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Congelamento dei beni)*. — 1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento CE 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002, e successive modificazioni e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.».

7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.».

Art. 15.

Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo

1. Dopo l'articolo 270-*ter* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«*Art. 270*-quater *(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)*. — Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, arruola una o più persone per il compimento di *atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo*, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quinquies *(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)*. — Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di *atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo*, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 270-sexies *(Condotte con finalità di terrorismo)*. — *1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.».*

*1-*bis. *All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:*

«Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà».

Art. 16.

Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo (Soppresso).

Art. 17.

Norme sull'impiego della polizia giudiziaria

1. All'articolo 148, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo»;

b) il comma 2-*ter* è abrogato.

2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire».

3. All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati» sono inserite le seguenti: «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1».

4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Citazione a giudizio» e il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace»;

b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario».

4. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.»;

c) all'articolo 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Citazione a giudizio»;

d) all'articolo 50, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a*) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».

5. All'articolo 72, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio.

6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 *del presente articolo* e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona.

3. *(Soppresso).*

3-bis. *Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo è istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 18-*bis.*

Impiego della forza pubblica

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152».

Art. 18-*ter.*

Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali

1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero dell'interno dispone l'adozione da parte del Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti contro la pubblica incolumità e ne garantisce l'impiego attraverso le forze dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero.

2. Al fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9,8 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A07885

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Trattato di estradizione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù, firmato a Roma il 24 novembre 1994 e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, firmato a Lima il 20 ottobre 1999.

Il giorno 7 aprile 2005 si è perfezionata lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del Trattato di estradizione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù, firmato a Roma il 24 novembre 1994 e del relativo Protocollo modificativo dell'art. 6, firmato a Lima il 20 ottobre 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 3 maggio 2004, n.135, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2004.

Il Trattato, in conformità al suo art. 19, e il Protocollo modificativo dell'art. 6 del Trattato medesimo sono entrati in vigore il giorno 7 aprile 2005.

05A07655

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sollicitudo Rei Socialis Onlus - Cooperativa sociale a r.l.», in Pescara.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sollicitudo Rei Socialis Onlus - Cooperativa sociale a r.l., con sede in Pescara, viale Kennedy, 122, costituita per rogito notaio Rozzi Pasquale in data 5 luglio 2002, rep. n. 185650, codice fiscale n. 01661010684, posizione (ex B.U.S.C.) n. 1659/306528 dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545, comma 1-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A07625

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Sole a r.l.», in Sulmona

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società coop.va: «Sole» società cooperativa a r.l., con sede in Sulmona, BUSC n. 843/126558, costituita per rogito del notaio Francesco Pettinelli in data 12 giugno 1973, repertorio n. 81627.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione-opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07627

Istruttoria per lo scioglimento della «Piccola società cooperativa Eurocoop 2002 a r.l.», in Balsorano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa «Piccola società cooperativa Eurocoop 2002 a r.l.», in Balsorano, BUSC. 2350, costituita per rogito del notaio Roberto Labate in data 14 marzo 2002, repertorio n. 233246.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione-opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07628

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 luglio 2005

Dollaro USA	1,1990
Yen giapponese	134,92
Lira cipriota	0,5739
Corona ceca	30,242
Corona danese	7,4616
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,69030
Fiorino ungherese	245,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1053
Corona svedese	9,4385
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	39,130
Franco svizzero	1,5618
Corona islandese	77,51
Corona norvegese	7,9035
Lev bulgaro	1,9555
Kuna croata	7,3030
Nuovo Leu romeno	3,5215
Rublo russo	34,4510
Nuova lira turca	1,6100
Dollaro australiano	1,5889
Dollaro canadese	1,4846
Yuan cinese	9,7272
Dollaro di Hong Kong	9,3261
Rupia indonesiana	11787,37
Won sudcoreano	1234,37
Ringgit malese	4,4977
Dollaro neozelandese	1,7672
Peso filippino	67,294
Dollaro di Singapore	2,0005
Baht tailandese	49,990
Rand sudafricano	8,0132

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A07788

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo «ISIEI di Nauta Alan & C. S.a.s.», in S. Pietro al Natisone.

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 19 luglio 2005 il seguente organismo «ISIEI di Nauta Alan & C. S.a.s.», via Vernasso n. 88 - S. Pietro al Natisone (Udine):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A07650

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Explor S.r.l.», in Pescantina

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 19 luglio 2005 il seguente organismo «Explor S.r.l.», via Antonio Zenati n. 2 - Pescantina (Verona):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A07651

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «SGM S.r.l.», in S. Mariano di Corciano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 luglio 2005 l'organismo «SGM S.r.l.», con sede in S. Mariano di Corciano (Perugia), è stato abilitato come organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

05A07652

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «L.A.P.I. S.r.l.», in Prato

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 luglio 2005 l'organismo «L.A.P.I. - Laboratorio prevenzione incendi S.r.l.», con sede in Prato, è stato abilitato come organismo di certificazione, ispezione e prova per la famiglia di prodotto «Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimenti» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

05A07653

Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato, adottato nei confronti di alcune piattaforme aeree in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

Considerate le comunicazioni della Commissione europea n. 1519/2 def del 24 maggio 2005 e n. 1519/1 def del 24 maggio 2005 con le quali sono state ritenute giustificate le misure di proibizione adottate, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, cosiddetta «Direttiva macchine», dalle autorità di controllo del mercato dei seguenti Stati membri per i prodotti appresso indicati:

piattaforma aerea mod. Zelig F 800 EN (ex F 800 ES), fabbricata e commercializzata dalla ditta «Zelig S.p.a.», via Monte San Genesio, 9 - 20158 Milano (Italia);

piattaforma aerea mod. SUP K 260 allestita su autoveicolo, fabbricata e commercializzata dalla ditta «Scala Universal Pistoia (SUP) piattaforme aeree S.r.l.», via Provinciale Lucchese n. 51/53 - 51030 Serravalle Pistoiese (Italia).

Tenuto conto che sono risultate non conformi alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'art. 3 della direttiva 98/37/CE in particolare:

piattaforma aerea mod. Zelig F 800 EN (ex F 800 ES) - non conforme ai RES di cui ai punti 4.2.1.4 e 6.1.3 (controllo delle sollecitazioni) dell'allegato I della direttiva 98/37/CE in quanto non era munita di dispositivi di controllo delle sollecitazioni e la documentazione tecnica del costruttore non dimostrava che tutte le posizioni ammissibili della piattaforma potevano essere raggiunte in condizioni di sicurezza con il carico nominale; non conforme al RES di cui al punto 6.3.1 (rischio di caduta delle persone al di fuori dell'abitacolo) dell'allegato I della direttiva 98/37/CE in quanto la piattaforma era munita di un punto di ancoraggio per il dispositivo di arresto delle cadute, ma la documentazione tecnica del costruttore non dimostrava che fosse sufficientemente solido per questo scopo; non conforme al RES di cui al punto 6.5 (indicazioni) dell'allegato I della direttiva 98/37/CE in quanto sulla piattaforma non figuravano indicazioni circa la forza manuale massima ammissibile né l'avvertenza che la macchina era destinata a essere utilizzata esclusivamente in interno; non conforme ai RES di cui ai punti 1.7.4 e 4.4.2 (istruzioni) dell'allegato I della direttiva 98/37/CE in quanto il manuale d'istruzioni conteneva informazioni errate o imprecise circa il carico nominale, l'inclinazione massima del telaio, i punti di ancoraggio per i dispositivi di protezione delle persone e il fatto che la macchina era destinata a essere utilizzata esclusivameate in interno, pertanto tali mancanze di conformità costituiscono una grave minaccia per la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone;

piattaforma aerea mod. SUP K 260, non conforme ai RES 1.3.2 e 4.1.2.3. (rischio di rottura durante il funzionamento) dell'allegato I della direttiva 98/37/CE in quanto sono state constatate estese incrinature sul braccio della piattaforma; violazione all'art. 8 della direttiva 98/37/CE, in quanto la piattaforma è priva di dichiarazione di conformità CE e il costruttore ha redatto una dichiarazione CE che fa riferimento a un attestato di certificazione CE rilasciato da un organismo notificato che ha dichiarato di non aver rilasciato alcuna certificazione per questo tipo di piattaforma; pertanto tali mancanze di conformità costituiscono una minaccia per la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone.

Richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori dei prodotti sopra individuati, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio comune europeo.

05A07790

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'Ente nazionale per l'aviazione civile

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che il consiglio di amministrazione dell'ENAC:

ha deliberato, in data 23 marzo 2005, l'adozione del «Regolamento sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per il personale navigante»;

il Regolamento è entrato in vigore il 27 marzo 2005;

il TAR, nella camera di consiglio del 23 giugno 2005, comunque previo riconoscimento della validità dell'impianto regolamentare «in vista del raggiungimento di più ampi livelli di sicurezza», ha emesso un'ordinanza con la quale suggerisce all'ENAC di rimeditare la data di entrata in vigore delle prescrizioni di cui all'art. 14, comma 4 del citato regolamento;

in ottemperanza all'ordinanza emessa dal TAR, il consiglio di amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 14 luglio 2005, ha deliberato di modificare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4 del regolamento ENAC-FTL, fissandone la nuova decorrenza al 30 ottobre 2005, termine iniziale della IATA Winter Season;

le copie cartacee del regolamento emendato possono essere ottenute presso la sede centrale e presso le sedi periferiche dell'ENAC, mentre per acquisirne copia dalla rete informatica è necessario collegarsi al sito www.enac-italia.it (regolamentazione tecnica - regolamenti).

Per ulteriori informazioni di merito è possibile rivolgersi all'ENAC, direzione centrale regolazione tecnica, sita in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma, tel. 06/44185692.

05A07656

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale, con nomina di commissario governativo, della società cooperativa «Sanità cooperativa seconda soc. coop. sociale per azioni a r.l.», in Tricesimo.

Con deliberazione n. 1650 dell'8 luglio 2005, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, gli amministratori della «Sanità cooperativa seconda soc. coop. sociale per azioni a r.l.», con sede in Tricesimo, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Daniele Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

05A07671

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Modalità di versamento del contributo 2005, di cui alla legge n. 481/1995 e successive modificazioni e integrazioni

In attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 luglio 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha disposto, con deliberazione del 25 luglio 2005, n. 154/05, che il contributo di funzionamento per l'anno 2005, di cui alla legge n. 481/1995 e successive modificazioni e integrazioni, pari allo 0,3 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2004, deve essere versato dai soggetti regolati nei settori dell'energia elettrica e il gas unicamente tramite bonifico sul conto corrente bancario aperto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas presso il proprio Istituto cassiere.

Gli estremi del versamento, da effettuarsi entro il 31 luglio 2005, sono i seguenti: conto corrente n. 6152334378/08 - Banca Intesa S.p.a., filiale n. 2100, ABI 3069, CAB 09400, IBAN IT 43 P030 6909 4006 1523 3437 808 - via Verdi n. 8 - c.a.p. 20121 Milano.

In sede di versamento dovrà essere specificata la causale «Contributo AEEG 2005», nonché l'indicazione della ragione sociale e della partita IVA (in mancanza indicare il codice fiscale), riempiendo i campi dedicati nel bonifico in questione.

05A07793

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501177/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00